

Norme & Tributi Diritto dell'economia

Bancarotta, responsabili i sindaci poco incisivi

Aziende in crisi

Per evitare il concorso i professionisti devono usare tutti i poteri di cui sono dotati

Bocciato chi si limita a segnalare le difficoltà e a chiedere di ricapitalizzare

Pagina a cura di Claudio Ceradini

Per evitare il concorso con gli amministratori in bancarotta, consentendo colpevolmente che il ritardo nella richiesta di fallimento aggravasse il dissesto, ai sindaci non basta investigare, devono agire, e farlo con tutta la diligenza che norme e prassi professionale prevedono. È la conferma che emerge dalla sentenza della Corte di Cassazione penale n. 1162/24, depositata il 10 gennaio scorso, che rinalda un filone interpretativo troppo spesso ignorato.

Il caso
La vicenda su cui la Suprema Corte si è pronunciata è, potremmo dire, un classico. In presenza di sintomi piuttosto evidenti della crisi e del suo progressivo aggravamento il collegio sindacale, che intercetta le difficoltà nei verbali relativi alle verifiche trimestrali, segnala agli amministratori la necessità di intervenire e di ricapitalizzare la società, ma non adotta autonomamente iniziative ulteriori. Non lo fa confidando, si legge nella sentenza, nelle ragionevoli aspettative di ri-

sanamento, basate sull'incasso di alcuni crediti e sulla attesa, ma di fatto inconsistente, reazione degli amministratori. Nel mentre il tempo passa e il dissesto si aggrava e, secondo la Cassazione, il quadro presenta tutti gli elementi della responsabilità penale per concorso in bancarotta semplice, sia oggettivo che soggettivo.

La vigilanza
Il concorso in bancarotta si consuma con l'inerzia. Rilevato l'atteggiamento dilatorio degli amministratori i sindaci non possono limitarsi a ricordare loro i propri obblighi. Riconoscendo, nel caso specifico, i presupposti per l'applicazione dell'articolo 2447 del Codice civile, il collegio sindacale avrebbe dovuto procedere a diretta convocazione dell'assemblea, esercitando i poteri che l'articolo 2406 gli assegna.

Vigilare significa investigare, esercitando i poteri ispettivi o di intervento alle adunanze, e poi attivarsi, sulla base del quadro acquisito e della situazione di fatto, con progressiva invasività, convocando l'assemblea nell'inerzia degli amministratori, denunciando al tribunale le loro gravi irregolarità e persino attivando direttamente, in taluni casi, l'azione di responsabilità nei loro confronti.

Il profilo colposo
Il concorso in bancarotta semplice non presuppone necessariamente il dolo (come la sorella più grave, la bancarotta fraudolenta). L'inerzia dei sindaci deve però essere almeno colposa, e quindi evitabile con l'adozione dei criteri di diligenza che l'incarico presuppone. Altrimenti non c'è concorso. Il solo dato del ritardo nella dichiarazione di fallimento

(oggi liquidazione giudiziale) è di per sé troppo generico, ammette la Suprema Corte, perché dallo stesso possa derivarsi una presunzione assoluta di condotta gravemente colposa dei sindaci.

Devono essere analizzate le scelte e le decisioni che hanno determinato il ritardo, con un parametro di giudizio che tenga anche conto anche della progressiva apertura normativa verso strumenti di soluzione della crisi che ne consentono la sopravvivenza. Nel caso specifico però la riduzione del capitale al di sotto dei limiti di legge, mai risolta, e la conclamata incapacità della società di adempiere alle proprie obbligazioni costituivano indicatori evidenti, tali da non giustificare né il ritardo della reazione dei sindaci, né tantomeno il credito dagli stessi riposto nelle inconsistenti prospettive di continuità della società.

Le conseguenze

Ai sindaci si richiede di operare diligentemente, nel rispetto delle indicazioni di metodo che la professione rende disponibili, ed esercitando i poteri che la legge riconosce loro, senza esclusione di colpi quando serve. Ci domandiamo a questo punto cosa potrebbe accadere se il ritardo nella apertura della liquidazione giudiziale dipendesse dall'assenza di adeguati assetti che consentano di riconoscere in anticipo i segnali della crisi, e che la legge da ormai cinque anni ha reso obbligatori. Non prendersporli è atto di mala gestione per gli amministratori (si veda articolo a lato), e non pretendersi potrebbe costituire una condotta colposa per i sindaci. Con tutte le conseguenze del caso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



SCRITTURE CONTABILI NASCOSTE, NIENTE REATO SE NON CONSEGNATE
Secondo la Cassazione (sentenza n. 5473 del 7 febbraio), in caso di distruzione o occultamento di scritture

contabili, il rappresentante legale della società acquisita non è automaticamente imputabile del loro mancato rinvenimento se la consegna della contabilità non viene provata.

Le sentenze

La mala gestio

La mancata predisposizione degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili imposti dall'articolo 2086 del Codice civile costituisce di per sé atto di mala gestione, con conseguente responsabilità in capo agli amministratori
Tribunale di Catania, 8 febbraio 2023

La business judgment rule

Può applicarsi anche nel giudizio di appropriatezza delle scelte degli amministratori nella istituzione di assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati alla natura ed alla dimensione dell'impresa
Tribunale di Roma, 15 settembre 2020

Assetti organizzativi, gli adempimenti formali non sono sufficienti

La giurisprudenza

Vanno considerate anche le proiezioni economiche e finanziarie della gestione

A quasi cinque anni dal debutto degli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili inizia a consolidarsi l'orientamento giurisprudenziale. Non solo non esserene dotati è di per sé atto di mala gestione degli amministratori ma anche averli costituiti può non bastare perché valutata l'adeguatezza e il rispetto dei principi cardine di ordinata e diligente gestione, in altre parole della business judgment rule.

L'amministratore che non provvede ad organizzare la gestione dotandosi di assetti organizzativi adeguati viola la legge. È utile quindi dedurre dagli orientamenti disponibili

cosa non è assetto organizzativo, adeguato o meno. Il conferimento di specifiche deleghe in consiglio di amministrazione e la nomina di amministratori delegati, ad esempio, non costituisce assetto organizzativo, né adeguato né inadeguato (Tribunale di Catania, 8 febbraio 2023), così come le pur ripetute, lunghe riunioni consiliari per l'esame approfondito di situazioni patrimoniali sempre più deficitarie, o la semplice disponibilità di un organigramma più o meno aderente alle funzioni assegnate (Tribunale di Cagliari, 19 gennaio 2022).

E, non è assetto contabile adeguato nemmeno il semplice rispetto degli obblighi normativi di tenuta della contabilità, specie se non consente di rappresentare ordinatamente i fatti di gestione dandone chiara, completa e veritiera rappresentazione nell'informativa societaria (Corte Appello di Venezia, 29 novembre 2022).

Per poter almeno parlare di assetti è necessario che gli amministratori

facciano di più. Che le loro scelte imprenditoriali non sono sindacabili è noto, ma con dei limiti. L'equilibrio tra la loro libertà di assumere decisioni anche rischiose e la tutela degli interessi degli investitori ed in genere degli stakeholders impone che gli amministratori si dotino di un'organizzazione adeguata. Ogni iniziativa deve rispondere a due regole, e cioè deve essere legittima e razionale.

È legittima se maturata a valle di una soddisfacente istruttoria informativa, che ne delimiti rischi ed opportunità, ed è razionale se coerente, e non ingiustificatamente distonica, rispetto alle analisi condotte. Guida quindi la business judgment rule (Tribunale di Roma, 15 settembre 2020), ed è su queste basi che l'amministratore deve organizzarsi, tenendo in considerazione la dimensione della società, e la natura dell'attività svolta. Ad esempio, non è adeguato l'assetto che non preveda in una cooperativa la pianificazione industriale delle attività, la proiezione economica e finanziaria della gestione, nemmeno quando siano in discussione ingenti investimenti, e una efficiente politica di tutela e recupero dei crediti commerciali e di controllo della sostenibilità del debito verso i soci conferenti (Tribunale di Cagliari, 19 gennaio 2022).

Nei limiti della business judgment rule l'amministratore è libero di decidere come strutturare l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, ma deve tenere conto di un ulteriore elemento, tassativo. Gli strumenti di cui si dota devono poter diagnosticare precocemente la crisi, monitorando l'insorgenza di squilibri patrimoniali e la sostenibilità del debito nei dodici mesi successivi.

In ogni caso quindi, indipendentemente dalla natura e dalla dimensione dell'impresa, l'adeguatezza degli assetti si giudica anche dalla loro capacità di proiettare in modo attendibile i flussi di cassa e monitorare periodicamente i segnali premotori previsti dall'articolo 3 del Codice della crisi e dell'insolvenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Febbraio 2024 **24 ORE**

IVA 2024

Legge di Bilancio e Provvedimenti unionali
Decreti Anticipi, Milleproroghe e Adempimenti

di cura di Benedetto Santacroce

- CBAM, nuovo meccanismo di tassazione di frontiera
- Split payment e fiscalità nei servizi tipici della blue economy
- Prodi, uso dell'intelligenza artificiale per l'analisi del rischio
- ENC e terzo settore, novità del 1° luglio 2024
- Controlli sulla partita Iva api e chiavi
- E-commerce, novità della e-fattura
- Aliquote
- Crisotattività
- Rimborso su beni di terzi
- Gestione fondi Pnr
- Dichiarazione digitale digitale
- Accertamento e contenzioso
- Cassazioni intralae

IN EDICOLA DAL

31

GENNAIO

CON IL SOLE 24 ORE A

10,90* €

*Oltre al prezzo del quotidiano
Offerta valida in Italia fino al 16 Marzo 2024

OPPURE ONLINE:
offerte.ilssole24ore.com/iva24

TRIBUNALE DI GELA
FALL. N. 1/13 R.F.
VENDITA ASINCRONA TELEMATICA

Comune di Gela (CL)

Lotto 1 - Piena propr. del complesso dei **beni mobili** di un ufficio ind.le destinato a produzione di prefabbricati e manufatti in cemento. Vendita soggetta a IVA. **Prezzo base: Euro 217.433,12 (Offerta Minima Euro 217.433,12)** in caso di gara aumento minimo Euro 7.000,00.

Lotto 3 - C.da Brucazzi - Zona Industriale - Settore Nord/Est - Piena propr. di compendio immobiliare su area di ca. mq 19.955, costituito dai locali aziendali di un ufficio ind.le destinato a produzione di prefabbricati e manufatti in cemento. Oltre terreno destinato a deposito e movimentazione, di ca. mq 8.388. Vendita soggetta a IVA. Attualmente occupato senza titolo, con rilascio previsto entro la data di trasferimento. **Prezzo base: Euro 1.560.531,63 (Offerta Minima Euro 1.560.531,63)** in caso di gara aumento minimo Euro 40.000,00. Vendita senza incanto asincrona telematica: **09/04/2024 ore 12:00**, partecipabile telematicamente tramite il sito www.astetelematiche.it. In caso di più offerte valide si procederà immediatamente a gara che terminerà alle ore 12:00 del 16/04/2024, salvo eventuali prolungamenti. Deposito offerte entro le ore 12:00 del 08/04/2024 tramite indirizzo PEC del Ministero della Giustizia offertaappv.dgsia@giustiziacert.it. Per ogni migliore individuazione e descrizione si rimanda alla perizia di stima. Maggiori info presso il curatore Dott. Giorgio Vindigni, tel. 0933925450 e il soggetto specializzato Aste Giudiziarie Inlinea Spa incaricato per la vendita, tel. 058620141 e-mail [vendite@astejudiziarie.it](mailto: vendite@astejudiziarie.it), su www.astetelematiche.it e www.astejudiziarie.it (cod. **A4282126, A4282128**).

FFM Fondazione Fiera
Milano

FONDAZIONE E.A. FIERA INTERNAZIONALE DI MILANO ESTRATTO

COMMITTENTE: Fondazione E.A. Fiera Internazionale di Milano, con sede in Milano, largo Domodossola 1, PEC fondazionefieramilano@legalmail.it

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: procedura aperta, da aggiudicare con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa

OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO: servizi di Direzione Lavori per la costruzione dell'Hotel Scarampo di Fondazione Fiera Milano

LUOGO DI ESECUZIONE: viale Ludovico Scarampo, Milano

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: entro le ore 12.00 dell'8 marzo 2024

COPIA INTEGRALE DEL BANDO DI GARA: disponibile nella sezione Gare e appalti del sito www.fondazionefieramilano.it

Autorità di Sistema Portuale dello Stretto
Porti di Messina, Milazzo, Taormina, Villa San Giovanni, Reggio Calabria e Saline

ESITO DI GARA

Si rende noto che con Decreto del Commissario straordinario n. 14 del 05/02/2024 è stata aggiudicata la procedura aperta, per l'affidamento dei lavori nel porto di Messina di consolidamento strutturale di un pontile nella Zona Falcata di Messina. CIG: 9697670273, ai sensi del D. lgs. 50/2016 e smi, espletata sulla piattaforma telematica dell'ASP, per scorrimento graduatoria alla Ditta BRUNO SERAFINO SRL UNIPERSONALE di Cariati (CS) - P.I. 03405470786, che ha presentato una offerta al ribasso del 30,291% sulla base d'asta ribassabile di euro 1.056.816,24 per un importo di euro 736.696,03 a cui vanno aggiunti euro 17.493,14 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi euro 754.189,17.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CA. (CP) Antonio Ranieri

ACI Informatica
Società con Unico Socio, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Automobile Club d'Italia
Via Fiume delle Perle, n. 24 - 00144 Roma
CODICE AFFIDAMENTO SFA09AP22
LOTTO 1 CIG 9333219FF4
LOTTO 2 CIG 9333263447

AVVISO PER ESTRATTO ESITO DI GARA

Con riferimento procedura aperta suddivisa in 2 lotti, indetta con bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea Serie S, 2022/5 145-414340 del 29/07/2022 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 5° Serie Speciale - Contratti pubblici n. 89 del 01/08/2022, ACI Informatica comunica che in data 27/12/2023 e in data 12/01/2024, ha assegnato rispettivamente i lotti 1 e 2 dell'appalto per l'affidamento, in nome e per conto di ACI, di Accordi Quadro per il servizio di pulizia, igiene ambientale e fornitura di materiale igienico sanitario dei locali adibiti ad uffici, magazzini e similari di ACI nelle Regioni Sardegna (Lotto 1) e Sicilia (Lotto 2) per una durata di 48 mesi.

Il Lotto 1 (Regione Sardegna) è stato aggiudicato all'RTI Servizi Ambientali S.r.l. - PFE S.p.A. per un importo di € 345.358,577 (oltre IVA), per la durata di 48 mesi, oltre l'opzione di € 69.071,715 (oltre IVA); il Lotto 2 (Regione Sicilia) è stato aggiudicato al meaesimo RTI Servizi Ambientali S.r.l. - PFE S.p.A. per un importo di € 355.752,607 (oltre IVA), per la durata di 48 mesi, oltre l'opzione di € 71.150,521 (oltre IVA).

Gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso verranno quantificati in sede di ogni contratto attuativo.

L'avviso di aggiudicazione, inviato in data 26/01/2024 alla Gazzetta Ufficiale UE e della Repubblica Italiana, nonché sul profilo del committente e sui siti informativi di cui agli artt. 72 e 73 del D.lgs. 50/2016 s.m.i.

FIRMATO
IL DIRETTORE ACQUISTI E APPALTI
Ing. Stefano Carosi

POSTE ITALIANE S.P.A.
AVVISO DI GARA

Si rende noto che in data 12/02/2024, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, V Serie Speciale n. 18 l'avviso di rettifica per la proroga dei termini del bando per la gara d'appalto ai sensi del D.lgs. 36/2023 per l'istituzione di un Contratto avente ad oggetto **l'affidamento della progettazione e costruzione prototipale di un veicolo a guida autonoma dedicato alla consegna di merci nell'ambito dei processi logistici di ultimo miglio Acquisto effettuato nell'ambito del Programma di Ricerca "CNO000023" - PNRR Missione 4 - Componente 2 - Linea di investimento 1.4. Sustainable Mobility - MONOLOTTO**, pubblicato sulla GUFS S248 26/2/2023 785802-2023-IT e sulla V° Serie Speciale G.U.R.I. n. 148 del giorno 27/12/2023.

Il testo integrale dell'avviso di rettifica è disponibile nell'area "Formule e gare" del sito www.poste.it e nell'area "Bandi e Avvisi" del sito www.posteprocmnt.it. Per partecipare alla gara è necessario registrarsi al portale www.posteprocmnt.it ed inserire la relativa documentazione e l'offerta entro le ore 13:00 del 19/02/2024. Invio alla G.U.U.E. 05/02/2024.

IL RESPONSABILE CA/ACQUISTI DI LOGISTICA
Anna Onza

Il Sole
24 ORE
PROFESSIONALE

Autorevolezza in ogni campo.
Modulo24
modulo24.com/diritto